

Indice

Art.	1	Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art.	2	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag.	3
Art.	3	Rifiuti assimilati agli urbani	pag.	4
Art.	4	Soggetto attivo	pag.	4
Art.	5	Presupposto per l'applicazione del tributo	pag.	5
Art.	6	Soggetti passivi	pag.	5
Art.	7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag.	6
Art.	8	Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag.	7
Art.	9	Superficie degli immobili	pag.	7
Art.	10	Piano economico finanziario	pag.	8
Art.	11	Determinazione della tariffa	pag.	8
Art.	12	Istituzioni scolastiche statali	pag.	8
Art.	12 bis	Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche	pag.	9
Art.	13	Articolazione della tariffa	pag.	9
Art.	14	Periodi di applicazione del tributo	pag.	9
Art.	15	Tariffa per le utenze domestiche	pag.	10
Art.	16	Occupanti utenze domestiche	pag.	10
Art.	17	Tariffe utenze non domestiche	pag.	11
Art.	18	Classificazione delle utenze non domestiche	pag.	11
Art.	19	Tributo giornaliero	pag.	12
Art.	20	Tributo Provinciale	pag.	12
Art.	21	Riduzioni per le utenze domestiche	pag.	13
Art.	22	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	pag.	13
Art.	23	Riduzione per il riciclo da utenze non domestiche e compostaggio	pag.	14
Art.	24	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag.	14
Art.	25	Obbligo di dichiarazione	pag.	15
Art.	26	Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.	15
Art.	27	Poteri del comune	pag.	16
Art.	28	Accertamento	pag.	16
Art.	29	Sanzioni	pag.	17
Art.	30	Riscossione	pag.	17
Art.	31	Interessi	pag.	18
Art.	32	Rimborsi	pag.	18
Art.	33	Somme di modesto ammontare	pag.	18
Art.	34	Contenzioso	pag.	18
Art.	35	Trattamento dei dati personali	pag.	19
Art.	36	Clausola di adeguamento	pag.	19
Art.	37	Norme transitorie	pag.	19
Art.	38	Entrata in vigore	pag.	19

		<i>Allegato A – Classificazione utenze non domestiche</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compreso: carta cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compreso materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.lgs.n.152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c) d) ed e) del presente comma.
- 4 bis I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie ed e gli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art 184 bis;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati.

6. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali a civile abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso non domestico, ad eccezione delle aree scoperte operative
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo o l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione e della conseguente attitudine a produrre rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzabilità. Tale circostanza deve essere confermata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione dal prelievo è temporalmente limitata al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se oggettivamente idonei all'utilizzo di deposito, in tal caso il locale si considera idoneo salvo specifica denuncia del detentore/possessore che comprovi lo stato di inidoneità del locale anche per l'uso deposito.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del tributo.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della L. n.212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019. In tal caso sono a carico del possessore gli oneri tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo è responsabile in solido con i singoli occupanti o detentori che sono comunque tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive oggettive condizioni di non utilizzabilità presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo

Utenze domestiche

- Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensore e quei locali dove non è compatibile presenza di persone o operatori;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili purché di fatto non utilizzabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Superficie coperta di altezza pari o inferiore a 1,50 metri. L'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Utenze non domestiche:

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
- Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio.
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva al passaggio dei veicoli nell'area di servizio;

- La superficie destinata al solo esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico.
- Edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

Art. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali pericolosi per effetto di norme legislative o regolamentari sono esenti dal tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI ed adibite ad utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. Il Comune può richiedere alla Sezione Ambiente ed Ecologia un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti
5. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esenzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (esaustivo) e/o in sostituzione copia di registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/smaltimento.
6. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge e di regolamento, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

7. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o pericolosi ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile da considerare è tutta quella utilizzata per l'esercizio dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che sono comunque tassati per l'intera superficie) ridotta del 30%.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, speciali pericolosi, sostanze escluse alla normativa sui rifiuti distinti per codice CER), nonché quella parte di superfici dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva.
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante il trattamento finale dei rifiuti (recupero/smaltimento) presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la riunione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari o inferiore a 1,50 metri.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

Art. 9 - COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite

approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i., nonché ulteriori successive deliberazioni dell'Autorità e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 10 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore. Qualora, in assenza di normazione regionale, l'ente territorialmente competente coincida con il Comune, la procedura di validazione dev'essere affidata ad una unità organizzativa interna diversa da quelle che partecipano alla formazione del piano e/o alla successiva attività gestionale, ovvero a soggetto esterno qualificato, oppure ad altra amministrazione territoriale convenzionata, purché dotati dei necessari requisiti di competenza, professionalità e terzietà.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente territorialmente competente e la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio comunale entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità, salvo diverso termine stabilito da specifica legge primaria.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali continua ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR.

Art.12 BIS - ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L - quater della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. L'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo, determina l'esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune, specifica dichiarazione entro la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento e limitatamente per l'anno 2021 entro la data del 30 aprile 2021, l'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso decorsi gg 60 dalla comunicazione di rientro.
5. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 1, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico
6. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 1 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile, eccetto i box, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'Allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205

Art. 16 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (esempio le collaboratrici domestiche).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare, salvo prova contraria documentata, è considerato pari a quello del nucleo familiare dell'abitazione della residenza anagrafica.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti convenzionali
0	40	1
41	60	2
61	80	3
81	100	4
101	140	5
141	oltre	6

salvo che l'utente dimostri attraverso idonea documentazione l'effettiva composizione del nucleo (esempio contratto lavoro, stato di famiglia del comune di residenza etc). Resta ferma la

possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

5. Le autorimesse (o box) delle utenze domestiche si considerano utenze domestiche con nucleo zero (Ka da determinare e Kb=0).
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie (RSA) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e la tariffa è applicata solo sulla parte fissa.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
10. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune incrementato di 2 (due) unità.

Art. 17- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolati sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con la delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento

Art. 18- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R 158/1999 con l'istituzione di sub categoria come dettagliate nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche si fa riferimento alle classificazioni delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT oppure ad altra iscrizione in pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

4. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). La tariffa di riferimento viene individuata tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo la categoria catastale del locale o la natura giuridica dell'occupante.

Sono tuttavia applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso qualora:

- l'attività principale non sia svolta sul territorio di San Ginesio;
- i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili sulla base dell'uso specifico in distinte categorie tariffarie;
- all'interno del complesso esercitante l'attività siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art.25 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 03 denominata *"Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative"*.

8. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8

9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 7 e n. 8 indicate, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 19- TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per l'anno d'imposta.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
7. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessari per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che per la particolare tipologia (occupazioni soprassuolo o sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per raccolte firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature, giochi, ecc.).

8.L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio comunale/concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9.Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale

Art. 20- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Art. 21- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 20% ;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% ;
 - c) una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi nella parte fissa e variabile della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato l'autocompostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'istanza deve altresì contenere la precisa indicazione delle aree verdi e delle relative superfici disponibili per il riutilizzo dei prodotti di compostaggio. La richiesta è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La riduzione si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. . Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 23 RIDUZIONE PER IL RICICLO DA UTENZE NON DOMESTICHE E COMPOSTAGGIO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La riduzione spettante della quota variabile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e il 70% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R 27 aprile 1999 n.158 (CU = rapporto tra il costo variabile attribuito alle utenze non domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;
 - indicazione dei codici avviati al recupero;
 - periodo di avvio al recupero.
4. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
5. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.
6. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 - copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
8. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.
9. Alle utenze non domestiche che a seguito di specifici progetti effettuano il compostaggio di rifiuti organici sul luogo stesso di produzione come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa della TARI, da calcolarsi a consuntivo in base ai costi di raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 10% della quota variabile della tariffa della TARI. Per ottenere la riduzione gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la produzione di compost di qualità, da utilizzare per le aree verdi e orti presenti presso l'utenza, nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera mediante conguaglio compensativo
10. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettati al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 (TARSU), salvo che non sia stata presentata, per le medesime utenze un apposita dichiarazione TARI.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale svolta nel Comune, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) Il titolo in virtù del quale avviene il possesso/detenzione/occupazione dei locali e delle aree

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. In caso di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico del curatore fallimentare.
10. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 – ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.

2 L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

3. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

4. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente, tardivo versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. È fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (compreso PAGOPA), suddividendo l'ammontare complessivo in n 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, la cui scadenza è fissata comunque dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di tre rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata si applica quanto previsto nel comma 8 del presente articolo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante congruaggio compensativo. Nel caso di incapacienza si provvederà ai relativi rimborsi.
6. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 28, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Art. 31- INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista e con decorrenza come previsto dall'articolo 31 del presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso.

Art. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si proceda al versamento in via ordinaria, al rimborso, all'accertamento e alla riscossione coattiva per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 34 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le

disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Unico delle Entrate e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 l'Istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Non si applica l'articolo 5 ter del predetto decreto legislativo n.218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Si applicano le norme sulla rateizzazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico delle Entrate.

Art. 35 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 36 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 – NORME TRANSITORIE

1. Per l'annualità di competenza 2021 si applica una riduzione tariffaria alle attività produttive, commerciali o di servizi, costrette alla chiusura forzata e per il periodo di chiusura, conseguente all'emergenza sanitaria COVID-19. La riduzione tariffaria consiste nella mancata applicazione della parte variabile relativamente ai giorni di chiusura, effettuati in ottemperanza ai provvedimenti restrittivi nazionali e regionali, determinati in proporzione ai giorni totali dell'anno 2021.
2. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica per i contribuenti morosi che nei tre anni precedenti siano incorsi in violazioni degli obblighi tributari TARI.
3. La copertura finanziaria dell'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è posta a carico della fiscalità generale ed è assicurata con apposite autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della 147/2013.

Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021

Allegato A

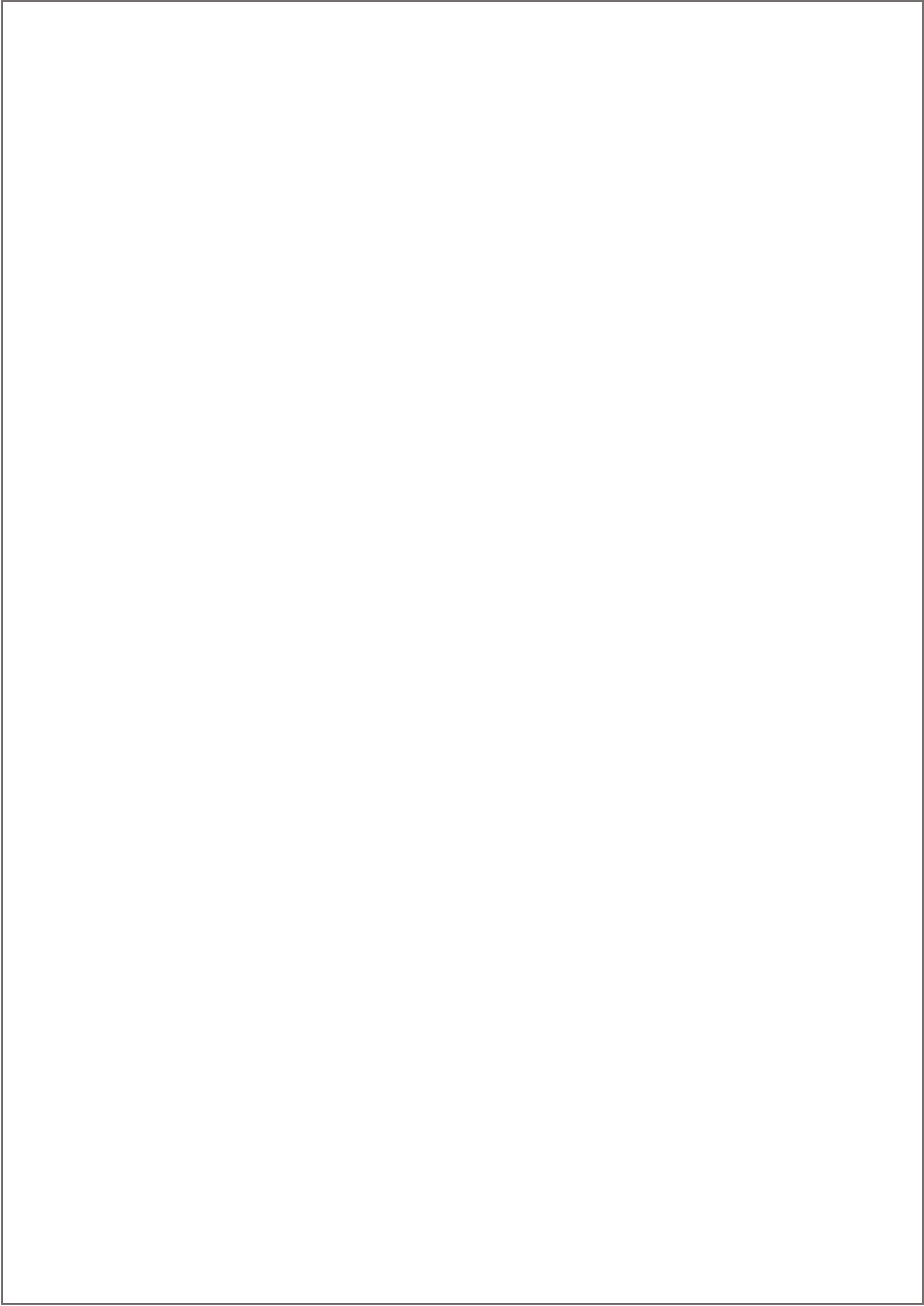
CODICE	DESCRIZIONE
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, EDIFICI COMUNALI
	Musei e gallerie pubbliche e private
	Scuole parificate di ogni ordine e grado
	Scuole private di ogni ordine e grado
	Locali dove si svolgono attività educative
	Centri di istruzione e formazione lavoro
	Scuole da ballo
	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
	Associazioni o istituzioni politiche
	Associazioni o istituzioni culturali
	Associazioni o istituzioni sindacali
	Associazioni o istituzioni previdenziali
	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
	Associazioni o istituzioni benefiche
	Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
	Associazioni o istituzioni religiose
	Edifici comunali
	Aree scoperte in uso alla categoria
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
	Cinema
	Teatri
	Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
	Locali destinati a congressi convegni
	Attività di proiezione cinematografica (sia in aree coperte che in scoperti)
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
	Autorimesse in genere
	Parcheggi auto coperti (compreso le tettoie) anche a pagamento
	Ricovero e deposito mezzi linee trasporto urbano
	Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
	Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
	Magazzino deposito in genere senza vendita
	Magazzini deposito di stoccaggio
	Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	Aree scoperte in uso alla categoria
03B	PARCHEGGI SCOPERTI
	Parcheggi scoperti a pagamento
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
	Campeggi
	Distributori carburanti
	Aree scoperte distributori carburante
	Autolavaggio
	Campi da calcio
	Campi da tennis
	Piscine
	Bocciodromi e simili
	Palestre ginnico sportive

CODICE	DESCRIZIONE
	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
	Aree scoperte in uso alla categoria
05	STABILIMENTI BALNEARI
	Stabilimenti balneari
05B	PARCHI DIVERTIMENTO
	parchi divertimento
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
	Saloni esposizione in genere
	Gallerie d'asta
	Aree scoperte in uso alla categoria
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
	Alberghi con ristorante
	Aree scoperte in uso alla categoria
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
	Ostelli per la gioventù
	Foresterie
	Alberghi diurni e simili
	Alberghi
	Locande
	Pensioni
	Affittacamere e alloggi
	Residence
	Case albergo
	Bed and Breakfast
	Aree scoperte in uso alla categoria
09	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME
	Soggiorni anziani
	Case di cura e riposo
	Collegi
	Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
	Collettività e convivenze in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
10	OSPEDALI
	Ospedali
	Laboratori di analisi
	Aree scoperte in uso alla categoria
11	UFFICI, AGENZIE
	Enti pubblici
	Uffici assicurativi
	Uffici in genere
	Autoscuole
	Agenzie di viaggio
	Attività connesse con le lotterie e le scommesse
	Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
	Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private
	Agenzie di viaggio
	Aree scoperte in uso alla categoria
11B	AMBULATORI MEDICI
	Ambulatori medici

CODICE	DESCRIZIONE
	Altri studi medici specialistici Poliambulatori
	Studi veterinari
	Aree scoperte in uso alla categoria
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO; STUDI PROFESSIONALI
	Istituti bancari di credito
	Studi professionali
	Aree scoperte in uso alla categoria
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
	Librerie
	Cartolerie
	Bazar
	Abbigliamento
	Pelletterie
	Pelliccerie
	Elettrodomestici
	Materiale elettrico
	Apparecchi radio tv
	Articoli casalinghi
	Giocattoli
	Colori e vernici
	Articoli sportivi
	Calzature
	Materiale idraulico
	Materiale riscaldamento
	Prodotti di profumeria e cosmesi
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Macchine per uffici
	Aree scoperte in uso alla categoria
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
	Esercizi commerciali non alimentari tra cui:
	Edicole giornali
	Tabaccherie e ricevitorie lotto totip e totocalcio
	Farmacie
	Erboristerie
	Articoli sanitari
	Mini market non alimentari
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO
	Gioiellerie
	Orologerie
	Pietre e metalli preziosi
	Antiquariato
	Negozi di filatelia e numismatica
	Ceramica
	Tende e tessuti
	Bigiotterie
	Dischi e videocassette
	Articoli di ottica

CODICE	DESCRIZIONE
	Articoli di fotografia
	Negozi mercerie e filati
	Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita
	Magazzini e locali collegati per l'esercizio dell'attività commerciale nella classe e similari, con o senza vendita dettaglio/ingrosso
	Aree scoperte in uso alla categoria
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
	Locali e aree mercati beni non alimentari
	Banchi di beni non alimentari
	autorizzazione temporanee per vendita non alimentare su aree pubbliche
	Aree scoperte in uso alla categoria
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
	Parrucchieri e barbieri
	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
	Lavasecco
	Aree scoperte in uso alla categoria
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
	Laboratori e botteghe artigiane
	Falegnamerie
	Legatorie
	Sartorie
	Aree scoperte in uso alla categoria
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
	Autofficine
	Carrozzerie
	Elettrauto
	Officine in genere
	Aree scoperte in uso alla categoria
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
	Stabilimenti industriali
	Aree scoperte in uso alla categoria
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
	Attività artigianali di produzione beni specifici
	Aree scoperte in uso alla categoria
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
	Ristoranti
	Rosticcerie
	Trattorie
	Friggitorie
	Self service
	Pizzerie
	Tavole calde
	Aree scoperte in uso alla categoria
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
	Mense
	Birrerie

CODICE	DESCRIZIONE
	Amburgherie
	Aree scoperte in uso alla categoria
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
	Bar
	Caffè
	Bar pasticcerie
	Bar gelaterie
	Gelaterie
	Pasticcerie
	Aree scoperte in uso alla categoria
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
	Negozi generi alimentari
	Panifici
	Pastifici
	Latterie
	Macellerie
	Salumerie
	Pollerie
	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso/spaccio
	Bottiglierie, vendita vino
	Locali vendita ingrosso generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
	Plurilicenze alimentari e/o miste
	Aree scoperte in uso alla categoria
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
	Negozi di frutta e verdura
	Pescherie
	Pizza al taglio, Kebab (che non dispongono di posti a sedere)
	Negozi di fiori
	Locali vendita serre
	Aree scoperte in uso alla categoria
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
	Ipermercati di generi misti
	Aree scoperte in uso alla categoria
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
	Posteggi di generi alimentari
	Banchi di generi alimentari
	Aree scoperte in uso alla categoria
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI
	Sale da ballo e da divertimento
	Sale da gioco
	Aree scoperte in uso alla categoria





COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI -TARI

REGOLMENTO TARI

Via Capocastello, 35 – 62026 **SAN GINESIO** (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



I Borghi più Belli d'Italia
Il fascino dell'Italia nascosta



**ASSOCIAZIONE DEI PAESI
BANDIERA ARANCIONE**



San Ginesio
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano





COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



Via Capocastello, 35 – 62026 **SAN GINESIO** (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



I Borghi più Belli d'Italia
Il fascino dell'Italia nascosta



**ASSOCIAZIONE DEI PAESI
BANDIERA ARANCIONE**



San Ginesio
Comune Bandiera Arancione
Touring Club Italiano

